

## REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1) - Tutti gli Avvocati iscritti all'Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.

Art. 2) L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata, mediante avviso spedito per posta, almeno dieci giorni prima, a tutti gli iscritti.

Art. 3) - Gli Avvocati iscritti all'Albo possono segnalare agli elettori la propria o l'altrui candidatura esclusivamente con mezzi compatibili con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense.

Art. 4) - Entro le ore 12 del giorno anteriore a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione possono essere depositate nella Segreteria dell'Ordine liste con un numero minimo di otto candidati e che non superino comunque il numero degli eleggibili. Tali liste, contenenti il cognome ed il nome di ciascun candidato, devono essere sottoscritte per accettazione dagli stessi in modo leggibile nell'originale.

Singoli iscritti possono segnalare, nello stesso termine e con le stesse modalità, la propria candidatura.

Art.5) - Il Consiglio dell'Ordine verifica la tempestività del deposito delle liste, il numero dei candidati di ciascuna lista e la loro iscrizione all'Albo.

Il Consiglio, constatata la regolarità delle liste, dopo averle contrassegnate con un numero progressivo secondo l'ordine di deposito, provvederà:

a) alla redazione, stampa ed affissione di un manifesto recante le liste con i relativi componenti nonché i nominativi di tutti gli avvocati che abbiano segnalato la propria candidatura nei modi e nei termini di cui all'art. 4);

b) a far stampare sulla scheda elettorale le liste riscontrate conformi alle norme del presente regolamento, prevedendo un apposito spazio in bianco, numerato da 1 a 15, per le espressioni di voto a favore di candidati individuali o, comunque, di iscritti all'Albo.

Art.6) - Ciascun iscritto non potrà essere candidato in più di una lista. Nel caso in cui l'Avvocato dovesse sottoscrivere più liste, si intende valida la sottoscrizione operata nella lista depositata presso la Segreteria del Consiglio per prima.

Art.7) - Le schede conterranno l'indicazione che tutti gli iscritti all'Albo del Foro di Pescara sono eleggibili; saranno redatte con le modalità descritte nell'art. 5) e presenteranno a fianco di ciascun candidato apposite caselle con numerazione progressiva.

L'elettore, apponendo un segno nell'apposita casella, potrà esprimere un numero di voti di preferenza non superiore al numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine da eleggere, con facoltà di sostituire i nominativi indicati in una lista con altri delle liste partecipanti o con altri iscritti eleggibili da indicare nell'apposito spazio in bianco.

Art.8) - Ciascun iscritto all'Albo degli Avvocati vota su scheda predisposta con il timbro a secco del Consiglio dell'Ordine, usufruendo delle apposite cabine.

Le schede sono raccolte in apposita urna.

Art.9) - Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte e quanto altro possa rendere individuabile o riconoscibile l'elettore.

E' altresì nulla la scheda se l'elettore abbia espresso preferenze in numero superiore al numero dei componenti il Consiglio dell'Ordine da eleggere.

Inoltre, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, saranno adottati i seguenti principi:

a) - ove un candidato, di cui all'elenco affisso a cura del Consiglio dell'Ordine, sia indicato con il "solo cognome" anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito come valido al candidato;

b)- ove un candidato sia indicato con il "cognome esatto", ma con il "prenome errato", se tale prenome non corrisponde ad altro iscritto all'Albo il voto sarà attribuito come valido al candidato;

*c)- ove un candidato sia indicato con "uno dei due cognomi", se il prenome è esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato, se manca il prenome ricorrerà l'ipotesi di cui al precedente punto a);*

*d)- ove un candidato sia indicato con il "cognome simile" e con il prenome esatto, se il cognome ed il prenome non corrispondono ad altro iscritto all'Albo il voto verrà attribuito al candidato;*

*e)- ove un candidato sia indicato con il solo cognome, (e per giunta) simile, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto all'Albo, il voto sarà attribuito come valido al candidato.*

*Art.10) - Sono ammessi a votare tutti gli Avvocati iscritti all'Albo.*

*Art.11) - Ove si debba far luogo a votazione di ballottaggio, la Segreteria del Consiglio provvederà alla redazione, stampa ed affissione di un comunicato contenente l'elenco di tutti gli Avvocati che, avendo riportato in prima votazione almeno un voto, sono eleggibili.*

*Art.12) - L'accesso alla sala del seggio elettorale è consentito ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.*

*Art.13) - Il seggio elettorale è composto dal Presidente dell'Ordine, dal Consigliere Segretario o loro delegati e da quattro scrutatori nominati dal Consiglio.*